

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS "art4aid"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale ONLUS "**art4aid**", da ora in avanti denominata "Associazione". Essa è una associazione di cui al Primo Libro del Codice Civile, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e retta dai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2. - L'Associazione persegue l'esclusiva finalità di solidarietà sociale e i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione;
- diffondere la cultura artistica;
- creare una piattaforma mediatica di scambio e collegamento tra il mondo dell'arte ed il mondo dell'associazionismo;
- incentivare una ricaduta economica a favore delle associazioni;
- promuovere la sensibilizzazione verso iniziative di cooperazione e di aiuto;
- aumentare la visibilità di artisti/e emergenti e non, in vari ambiti;
- fornire una fonte di informazione di facile accesso e di elevato impatto sulle iniziative più importanti e sui principali progetti delle varie associazioni di promozione sociale, di volontariato, ONG e ONLUS, nonché sulle iniziative ed eventi di rilevanza artistica.

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie **attività**, in particolare:

- attività di promozione della cultura e dell'arte
- beneficenza
- attività di solidarietà sociale

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. - L'Associazione è aperta a coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e comprende:

- associati/e ordinari/e: persone o enti che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- associati/e onorari/e: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione.

Art. 5. - L'ammissione degli associati e delle associate ordinari/e viene richiesta con domanda scritta o per email o in sede di Assemblea, con il versamento della quota annuale, ed è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti gli associati e le associate sono tenuti/e a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire.

Art. 7. - Tutti gli associati e le associate ordinari/e maggiorenni hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - Gli associati e le associate hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 9. - La qualifica di associato/a non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato/a devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'associato/a non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso/a o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato/a interessato/a. Contro il suddetto provvedimento l'associato/a interessato/a può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato/a non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato/a non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 10. – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati/e;
- eredità donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e delle associate e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 11. - E' vietato distribuire agli associati e alle associate, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione deve reinvestire i suddetti utili o avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. Deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato/a.

Art. 13. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati ;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente.

Art. 14. – L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli/le associati/e, ognuno/a dei/delle quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

La convocazione va fatta con avviso scritto almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le delibere assembleari devono essere trascritte nel libro verbali delle assemblee dell'Associazione.

Art. 15. – L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo il quale nomina fra gli/le associati/e un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli/delle associati/e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 16. - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

Art. 17. – Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti/e dall’Assemblea fra i/le propri/e componenti, con durata in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei/delle associati/e.

Art. 18. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 1 volta a bimestre ed è convocato da:

- il/la Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei/delle associati/e.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associatura.

Art. 19. – Il/la Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli/ella convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce agli/alle associati/e procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 20. – Le cariche sociali hanno durata tre anni e sono rieleggibili.

Art. 21. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altre Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.